



TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI

Lette le relazioni del professionista delegato depositate in data 24 marzo, 25 marzo 26 marzo e 9 aprile 2025;

considerato che nelle predette relazioni, tutte connesse tra loro ed aventi sostanzialmente lo stesso oggetto, è stato rappresentato *«lo scrivente, a seguito di nomina come delegato alla vendita del 25/11/2024 che richiama il provvedimento del precedente professionista delegato del 23/02/2019, ha provveduto ad aprire conto corrente presso la banca Tyche Bank di Messina come da email allegata e relativo contratto. Successivamente, ha provveduto a richiedere le somme previste per il proseguo delle operazioni di delega al creditore procedente, e, specificatamente, € 200,00 per fondo spese per pubblicità per vendita, € 1000,00 per compensi professionali della scrivente, come esplicitato nella delega del 23/02/2019, come da pec allegata con ricevuta di consegna. In data 13/01/2025 il creditore procedente ha provveduto al pagamento della somma richiesta a titolo di fondo spese per pubblicità, come da estratto conto allegato, ma non all'acconto per il professionista delegato.*

Si è provveduto sia per le vie brevi, sia tramite email e pec, (si allega ricevuta di consegna dell'ultimo sollecito inviato tramite pec) a sollecitare l'invio della suddetta somma, anche grazie alla collaborazione del legale di parte creditrice, ma, ad oggi, al momento del deposito della presente relazione, 24/03/2025, h 11.15, tale somma non è stata corrisposta»;

che con le presenti relazione il delegato ha rimesso gli atti a questo Giudice per ogni eventuale decisione;

che successivamente a quanto sopra evidenziato, il professionista delegato ha nuovamente relazionato evidenziando di aver ricevuto l'accredito della somma richiesta per acconto sugli onorari, ma in attesa dell'eventuale adozione di provvedimenti da parte del Giudicante, ha provveduto a restituire la suddetta somma al creditore procedente;

ciò premesso, va osservato di non poter riconoscere in questa fase un acconto sui compensi in favore del nuovo professionista delegato, in ragione delle somme già liquidate all'originario professionista (vedasi provvedimento del 23 febbraio 2019) e non potendo la liquidazione complessiva superare gli importi risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2 D.M. n. 80/2009 (che prevede il calcolo a percentuale per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare o, in mancanza, sul valore stimato) e di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) D.M. 227/2015;

considerato, quindi, che – alla luce di quanto sopra – si provvederà alla liquidazione dei



compensi all'esito della vendita ed all'incasso del prezzo ovvero, in ogni caso, all'esito della definizione della procedura;
ritenuto, invece, il professionista legittimato a richiedere al creditore procedere gli importi debitamente documentati a titolo di "spese vive" per il prosieguo delle operazioni di vendita;

P. Q. M.

Manda al delegato per la prosecuzione delle operazioni di delega;

Manda alla Cancelleria per comunicazioni di rito.

Messina, 08/09/2025

Il Giudice dell'esecuzione
dott. *Paolo Petrolo*

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario Upp dott. Domenico Panarello

